

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 11788 Anno 2021**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO**

**Data Udiienza: 10/11/2020**

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CRISCUOLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 25/06/1962

MUSELLA VINCENZO nato a NAPOLI il 26/09/1964

avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI

che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

L'avv. Claudia Milone, di parte civile deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

L'avv. Guido Picciotto per i ricorrenti, anche quale sost. proc., insiste nei motivi di ricorso, chiede in subordine l'annullamento senza rinvio per l'estinzione dei reati per prescrizione.



## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 23 gennaio 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 28 febbraio 2019 che aveva condannato Musella Vincenzo e Criscuolo Raffaele alla pena di mesi 2 di arresto e 55.000,00 € di ammenda ciascuno relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 44, lettera C), 83, 95 del d.P.R. n-. 380/2001 (capi A e B), art. 110 cod. pen. e 181 comma 1, d. lgs. N. 42 del 2004 (capo C), reati accertati il 7 febbraio 2015.

2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Criscuolo Raffaele.

Violazione di legge (art. 5 e 47 cod. pen., 6, 10 e 44, d.P.R. 380 del 2001, 181, d. lgs. 42/2004, 125, 178, 192, 533 e 546 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.

La sentenza d'appello al pari della decisione di primo grado non ha motivato sui contenuti delle testimonianze di Marzocchi e Nurcato. I due testi hanno riferito dell'assoluta legittimità degli interventi edilizi di cui all'imputazione, in considerazione della loro natura di attività edilizia libera e per la presenza di una pratica di condono che avrebbe sanato i precedenti abusi edilizi. Le ringhiere sostituite erano, del resto, vetuste - piene di ruggine - ed anche pericolose per la stessa incolumità delle persone. L'immobile era anche soggetto a continue infiltrazioni di acqua e il tetto andava messo in sicurezza (coibentato).

Nel caso esiste una incertezza normativa sulla necessità o no del titolo abilitativo, per le opere effettuate. Il ricorrente ha agito in una situazione di necessità ed urgenza (per le condizioni delle ringhiere e del tetto solaio) nella assoluta convinzione dell'insussistenza



dell'obbligo di un titolo abilitativo (attività edilizia libera). Egli si è avvalso anche di una ditta specializzata in edilizia che non ha ritenuto di informarlo sulla necessità del permesso di costruzione.

2. 2. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio della motivazione sulla particolare tenuità del fatto.

Anche per la particolare tenuità dei fatti la decisione non tiene conto dei due testi della difesa (Mazzocchi e Nurcato) sull'entità davvero minima delle opere realizzate. La motivazione pertanto risulta carente ed illogica perché non tiene conto della effettiva natura delle opere (di manutenzione ordinaria e straordinaria come riferito dal teste Mazzocchi).

3. Vincenzo Musella.

Violazione di legge (art. 35, legge 47/1985 e D.M. Trasporti del 2 marzo 2018).

Per l'art. 35 della legge 47/1985 il silenzio assenso in tema di condono edilizio necessita della prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il condono. Il silenzio assenso opera automaticamente senza necessità di alcun atto accertativo. In considerazione della vetustà delle opere ritenute illegittime può ritenersi configurabile il silenzio assenso e, in conseguenza, la legittimità dei successivi interventi.

Gli interventi edilizi di cui all'imputazione (che si concretano nell'installazione di un a ringhiera alta 1,10 metri, con l'apposizione sul lastrico di pavimento in doghe di legno per renderlo calpestabile con un leggero prolungamento di soli 6 mq) risultano di edilizia libera; del resto, non sono stati effettuati interventi strutturali.

3. 1. Violazione di legge e vizio della motivazione con travisamento delle prove testimoniali (testi Nurcato Giuseppe e Mazzocchi) relativamente all'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati.

La sentenza impugnata omette totalmente l'analisi delle testimonianze dei testi della difesa, il teste Nurcato aveva riferito della pratica di condono pendente da 33 anni, relativo peraltro al terrazzo calpestabile (non era, quindi, un lastrico solare non calpestabile). Anche il teste Mazzocchi riferiva di lavori di ordinaria manutenzione, opere di libera edilizia. Per la coibentazione e pavimentazione, poi, il teste riferiva di opere qualificabili di manutenzione straordinaria

3. 2. Omessa motivazione e violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) per la posizione del ricorrente.

La sentenza motiva solo per il coimputato e non per Vincenzo Murella. Le opere comunque sono di modestissima entità e dovrebbe trovare applicazione la particolare tenuità del fatto, esclusa solo relativamente al coimputato Criscuolo Raffaele.

Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. I ricorsi risultano inammissibili, in quanto generici e manifestamente infondati. Inoltre, per Musella Vincenzo, la particolare tenuità del fatto non risulta richiesta al giudice di merito; anche il motivo relativo al silenzio assenso per la pratica del condono edilizio non risulta proposto nei motivi dell'atto di appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

Del resto era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza: «E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica

contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia ommesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge» (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601).

Anche la particolare tenuità non risulta sia stata richiesta da Musella Vincenzo, al giudice del merito: «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. Fattispecie relativa ad esercizio in forma ambulante, senza titolo abilitativo, dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017 - dep. 21/04/2017, Celentano, Rv. 26991301, vedi anche Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).

5. La sentenza impugnata, con applicazione corretta della giurisprudenza in materia della Corte di legittimità, e con motivazione adeguata ed immune da manifeste illogicità o da contraddizioni, ha rilevato come le opere compiute dall'imputato non possono comunque qualificarsi come interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, poiché interessante un immobile abusivo con una pratica di condono in corso.

Deve, infatti, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione dell'art. 44, d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo: "In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale

4  



categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente" (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019 - dep. 26/11/2019, CASOLA PAOLO, Rv. 27734901; vedi anche Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014 - dep. 11/12/2014, Rossignoli e altri, Rv. 26133001 e Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014 - dep. 18/06/2014, Stewart e altro, Rv. 25966501).

La sentenza analizza anche l'elemento soggettivo per entrambi gli imputati, con motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica, rilevando come i due imputati non avevano fatto tutto il possibile rivolgendosi anche agli uffici comunali ed all'Ufficio preposto alla tutela del vincolo per verificare la legittimità dell'intervento; Musella, inoltre, per la sua qualità di titolare di impresa (Tecnica Service s.r.l.) e di tecnico non poteva ignorare la normativa di riferimento e la necessità di munirsi di idoneo titolo. Criscuolo era a perfetta conoscenza del fatto che l'intervento sarebbe stato realizzato su un immobile parzialmente abusivo e in zona vincolata, per l'istanza di condono pendente non ancora definitiva.

I ricorsi non tengono conto di tale questione e con argomentazioni in fatto, peraltro reiterative delle argomentazioni già sottoposte al giudice d'appello, senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza ritengono delle violazioni di legge e vizi della motivazione, in realtà insussistenti.

6. Per la particolare tenuità del fatto, richiesta da Criscuolo Raffaele, si deve rilevare come la decisione impugnata ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità della condotta e l'entità delle violazioni non consentono di ritenere la particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'entità della struttura e della zona sottoposta a vincolo; inoltre l'attività edilizia era effettuata in prosecuzione di altra attività edilizia illecita (immobile parzialmente abusivo).

7. Per l'omissione dell'analisi delle testimonianze di Mazzocchi e Nurcato deve osservarsi che le stesse non sono rilevanti per la decisione della questione sottoposta alla Corte di appello; come visto,

5  


è rilevante la natura abusiva dell'immobile dove sono stati effettuati i successivi lavori oggi in contestazione. Conseguentemente nessun elemento decisivo poteva essere dedotto dalle suddette testimonianze.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, per ciascun ricorrente e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 10/11/2020

.....

/